

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 277

del 3.7.2003

O G G E T T O

Liquidazione parcelle al prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.

L'anno duemilatre, il giorno tre del mese di luglio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	PANUNZIO	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista e richiamata la propria deliberazione n.225 del 05.06.2003, esecutiva, con cui il Prof.Avv. Giuseppe Spagnolo di Bari fu incaricato di patrocinare il Comune di Molfetta costituitosi parte civile nel processo penale instaurato nei confronti di Gianfranco Germinarlo + 2, imputati di aver venduto alloggi di edilizia convenzionata a prezzi maggiorati rispetto al prezzo convenzionato,
- Considerato che il punto 5) del dispositivo della succitata delibera, come per prassi, prevede l'obbligo per il professionista di osservare i minimi tariffari quanto all'onorario;
- Vista la nota in data 19.06.2003 prot. n.27917 con cui il Prof. Spagnolo informa della sua impossibilità ad accettare l'incarico ai minimi tariffari "...in considerazione della gravità del processo, del numero degli imputati, delle persone offese, dei testimoni, della complessità delle questioni ed al disagio per le trasferte a Trani....", sostenendo più oltre che l'Ente voglia"...stabilire almeno un onorario intermedio tra i minimi ed i massimi (come fa la Regione Puglia)....";
- Considerato che il Comune di Molfetta si è avvalso delle prestazioni del Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo ogni qual volta si è costituito parte civile nei processi penali riguardanti l'edilizia convenzionata (processi "Alessandrini", "Spadavecchia Vincenzo e Nicola", primo processo "Germinarlo +2"), fra l'altro processi terminati con condanna degli imputati, essendosi rilevato il Prof. Spagnolo perfetto conoscitore della complessa e delicata materia, in ossequio al principio della sussistenza di un indispensabile rapporto fiduciario tra l'Ente e il suo procuratore, principio esposto del 4) del dispositivo della deliberazione di G.C. n.106 del 07.03.2002, ad oggetto: "Disciplina conferimento incarichi legali. Atto di indirizzo";
- Rilevato che l'art. 5, comma 1 e 3 del D.M. 05 ottobre 1994 n.585"criteri per la determinazione degli oneri, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, penale e stragiudiziale "statuisce che, nella liquidazione degli onorari, deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività;
- Visto il punto 1), lett, d), del dispositivo della delibera n.106 in data 07.03.202, il quale espone la necessità del parere di congruità del Consiglio del competente

Ordine Forense quando non sia previsto il rispetto dei minimi tariffari, prevedendo quindi tale ipotesi;

- Ritenuto, per quanto sopra espresso, di derogare al principio, stabilito nelle delibere di incarico, dell'osservanza dei minimi tariffari sugli onorari delle parcelle del Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'U. A. Affari Legali sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. EE. LL. N.267/2000, essendo irrilevante il parere contabile;
- Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Per le ragioni in narrativa, di disporre che le liquidazioni delle parcelle in favore del Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo, con studio in Bari, Via Abbrescia n.50, avvengono senza l'osservanza dell'obbligo dei minimi tariffari in deroga al principio previsto dalla citata delibera n.106 del 07.03.2002, purchè esse rispettino i valori medi fra i minimi e i massimi previsti dal D.M. n.585/94 e siano corredate dal parere di congruità del competente Ordine Professionale;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.168 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Autonoma Affari Legali per gli ulteriori adempimenti di rito.